



Asti, luglio 2004  
Prot.nr. EM/ms AD/ 16

## A TUTTE LE IMPRESE

### TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE (C.C.N.L. 20 maggio 2004)

TABELLE DI CALCOLO

MAGGIO 2004

-

FEBBRAIO 2005

- A seguito verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Industria, sono stati aumentati i minimi di paga base da applicare con decorrenza 1° maggio 2004 per le retribuzioni degli operai.
- Secondo il menzionato verbale di accordo, il primo comma dell'art. 27 è sostituito dal seguente: *"In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi."*  
Per i previsti Contratti di Inserimento, nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni.
- Il citato verbale di accordo innova inoltre completamente la disciplina dell'Apprendistato, recependo quanto disposto normativamente dalla riforma del mercato del lavoro. Tuttavia, non essendo ancora entrati in vigore i provvedimenti necessari per l'attuazione delle nuove forme di apprendistato, continua ad essere operante la normativa di legge e contrattuale sull'apprendistato stesso ai sensi della previgente disciplina. La Cassa Edile provvederà ad informare le Imprese iscritte non appena in possesso dei necessari ed ulteriori approfondimenti in merito.
- La normativa contrattuale in materia di orario di lavoro degli addetti a lavori discontinui (compresi gli autisti di autobetoniere) o di semplice attesa o custodia è stata ricondotta nell'ambito nel limite massimo, anche per questi lavoratori, delle 48 ore settimanali medie annue.

Allo scopo di semplificare al massimo gli adempimenti delle Imprese per quanto riguarda il trattamento economico dovuto mensilmente agli operai assenti per malattia, infortunio e malattia professionale, si trasmettono le nuove tabelle del trattamento giornaliero con l'aggiornamento delle paghe orarie per ogni singolo livello.

Per il periodo dal **01/05/2004** al **28/02/2005** si dovrà quindi utilizzare l'allegata **Tabella** .

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Gallo Cav. Uff. Leandro